CONVENZIONE

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO (di seguito: FISO), con sede in Trento, Piazza Silvio Pellico 5, Codice Fiscale 80023420229 nella persona del Presidente pro tempore, Tiziano Zanetello, domiciliato per la carica presso la sede legale della FISO suddetta

e

l'Ente di Promozione Sportiva CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (di seguito: CSEN) con sede in ROMA, Via Luigi Bodio 57, Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

premesso

A)
che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)
che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)
che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)
che la FISO è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)
che la FISO:
- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed è affiliata alla International Orienteering Federation (IOF) e alla European Orienteering Federation (EOF), Federazioni riconosciute dal CIP;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica dell'Orientamento;

- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
- persegue come obiettivi primari lo sviluppo delle attività agonistiche e promozionali sia a livello nazionale che internazionale dell'Orientamento in ogni sua forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi statutari della FISO sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e la selezione e preparazione della Squadra Nazionale in rappresentanza dell'Italia presso i campionati internazionali e mondiali;

F)
che il CSEN:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15/5/2002;

- è riconosciuto altresì da: Ministero degli Interni – D.M. 559/C del 29/2/1992, Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, n. 77 - MIUR;

G)
che il CSEN, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

G bis)
che il CSEN,

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n° 20 regioni;
- organizza n° 9 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/08/2016, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 7.850;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/08/2016, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 101;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

H)
che la FISO e il CSEN (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina dell'Orienteering, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2
Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di impianti privi di barriere architettoniche;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell'Orientamento attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3
Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4
Le Parti si impegnano altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare, per quanto possibile, linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5
Le Parti si impegnano, all'inizio di ogni stagione sportiva, alla stesura di un "Documento programmatico annuale" redatto secondo i principi e gli scopi della presente Convenzione.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis.1
Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 - Rapporti di collaborazione

2.1
I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.

2.2
Le Parti disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti, le attività organizzative e la partecipazione dei propri tesserati con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

2.3
I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:

- affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
- attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari
- attività agonistica;
- partecipazione alle gare;
- formazione dei Quadri Tecnici;
- formazione degli Ufficiali e dei Giudici di Gara;
- utilizzo degli impianti sportivi;
- iniziative culturali;
- accordi territoriali migliorativi;
- collaborazione nel settore specifico della Scuola.

2.4

Gli eventuali accordi a livello periferico, per essere effettivi, devono essere inviati, per opportuna conoscenza, al livello nazionale; in assenza di osservazioni e rilievi motivati entro 30 giorni dal ricevimento, la ratifica è ritenuta automatica.

Articolo 3 - Affiliazione e tesseramento

3.1
Al fine di poter partecipare ufficialmente alla programmazione sportiva di entrambe le Parti, viene consentita la doppia affiliazione delle società sportive ed il doppio tesseramento degli atleti.

3.2
Per quanto riguarda l'eventuale affiliazione alla FISO, le Società Sportive CSEN non saranno obbligate a ripresentare i documenti per l'affiliazione (Statuto, Atto Costitutivo, ecc.), ma dovranno solamente compilare la modulistica tecnica corredata dell'attestazione di affiliazione al CSEN, pagando la prevista quota annua ridotta, solo per il primo anno, del 50%, e viceversa.

Articolo. 4 – Attività sportiva

4.2
I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISO; il CSEN può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN" e "Rappresentativa Nazionale CSEN"

4.3
Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

4.4
In tutte le manifestazioni il CSEN si impegna ad applicare i Regolamenti Tecnici emanati dalla FISO.

4.5
Il CSEN può organizzare manifestazioni agonistiche (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso è consentita la partecipazione di tesserati FISO esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche al CSEN.

4.6
La FISO garantisce, se richiesto dal CSEN, il Servizio di Gestione Tecnica degli eventi. Le spese necessarie alla organizzazione e gestione dell'evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori e secondo le tabelle previste dalla FISO.

4.7
Ad inizio di ogni stagione sportiva, gli Organi Nazionali della FISO comunicano al CSEN, non appena stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FISO e del CSEN concordano le date delle manifestazioni di loro competenza non coincidenti con gli eventi inseriti nel calendario nazionale, armonizzandole, ove possibile, in un unico calendario.

4.8
La partecipazione degli atleti alle gare agonistiche di Orientamento, è disciplinata dal Regolamento Tecnico Nazionale e Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui il CSEN e la Società organizzatrice affiliata FISO devono fare riferimento.

Articolo 5 - Omologazione campi di gara

5.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FISO in impianti omologati nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FISO.

Articolo. 6 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

6.1
La formazione dei Quadri Tecnici dell'Orientamento è di esclusiva competenza della FISO la quale, tuttavia, può, previo specifico accordo, avvalersi delle strutture centrali e/o periferiche del CSEN per l'organizzazione dei relativi corsi di formazione.

6.2
La FISO riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

6.3
Il CSEN, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FISO e nel rispetto delle normative federali.

6.4
Ai corsi di formazione e di aggiornamento per i Quadri Tecnici organizzati dalla FISO è ammessa la partecipazione di tesserati al CSEN nel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti tecnici FISO.
Allo stesso modo, la FISO si impegna a mettere a disposizione i propri Tecnici qualificati per la gestione dei Corsi di Formazione organizzati dal CSEN.

Articolo. 7 – Commissioni Paritetiche - Controversie

7.1
Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e gli altri aspetti concernenti l'attività sportiva e quella formativa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

7.2
Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 8 – Durata

8.1
La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e si intende tacitamente prorogata qualora non venga disdetta a mezzo di lettera raccomandata o via posta-pec a firma del Presidente di una delle parti entro i tre mesi precedenti alla scadenza.

Articolo 9 - Deposito

9.1
Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, debitamente siglata, presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FISO e del CSEN per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n°5 pagine.

Roma. 17 MAG. 2017

Il Presidente CSEN

IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Francesco Proietti

Il Presidente FISO

Vivono Tonetto